



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 17 Reg.

del 26/03/2022

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** ore **16:30** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18/03/2022, prot. n. 4001 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prosecuzione, a porte chiuse e nel rispetto delle misure anti Covid - (svoltasi in modalità remota mista).

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Angelina Di Malta

Assiste in modalità remota il Segretario Comunale Dott. Carmelo Cunsolo

Al momento dell'appello alle ore 16:45 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	NO	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	NO	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	SI
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	SI
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°09 Assenti n°03

Sono presenti per la giunta: Il Sindaco e l'Assessore Salvatore Prestipino.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Giammona Teresa, Guaragno Debora R. e Mercurio Giacomo E.)

VERBALE N. 3 DEL 26/03/2022

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Il Vice Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del punto numero 3 avente ad oggetto *“Approvazione nuovo regolamento si polizia mortuaria”* e dà lettura della proposta di deliberazione.

Chiede la parola il Sindaco che chiarisce il perché del nuovo regolamento.

Sindaco: abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento da parte del Ministero dell'Interno con fondi FAMI per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Lampedusa, l'intenzione di questo nuovo regolamento è quella innanzitutto di sanare tutto quello che riguarda il passato e dall'altro la concessione di nuovi loculi cimiteriali, facendo un bando pubblico, facendo ripresentare le domande ai cittadini, il parere dei revisori dei conti sul regolamento non occorre perché tutta la parte finanziaria sarà regolamentata con atto di giunta municipale.

Chiede la parola il consigliere Mannino che dichiara di accogliere favorevolmente il regolamento, ma di avere qualche perplessità circa l'art. 31 che prevede le cappelle gentilizie, secondo il suo parere l'art. 31 andrebbe tolto per dare a tutti dopo la morte uguale dignità, inoltre circa le concessioni previste dall'art. 32 Mannino chiede se si procederà ad evadere le richieste di concessione in maniera retroattiva cioè considerando le vecchie istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, o se quelle già presentate si considereranno nulle quindi si dovrà fare una nuova istanza ai sensi di questo nuovo regolamento e chiede al Sindaco precisazioni in merito.

Interviene il Sindaco specificando che la parola *“cappelle gentilizie”* è stata inserita nel regolamento solo al fine di sanare quanto fatto in passato, e ribadisce che nel nuovo regolamento ci saranno solo loculi cimiteriali, circa l'art. 31 il Sindaco chiarisce che tutti i cittadini dovranno fare istanza ex novo attraverso una semplicissima domanda composta da un singolo foglio.

Mannino chiede a questo punto di specificare quanto asserito dal Sindaco all'interno del regolamento anche attraverso un emendamento che aggiunga un ulteriore comma.

Interviene il Segretario Dott. Cunsolo che chiarisce ai consiglieri il fatto che una cosa è una considerazione riportata all'interno del verbale, altra cosa è una proposta di modifica di un articolo del regolamento, sono due condizioni di carattere diverso, la prima è soltanto una dichiarazione con richiesta di essere riportata la seconda è una proposta di modifica di emendamento al regolamento

Il consigliere Mannino risponde al segretario dicendo che pensava che la sua richiesta di modifica potesse essere condivisa da tutti i consiglieri ma dato che il Sindaco chiede di metterla a i voti a questo punto dà lettura di un emendamento sulla proposta iscritta all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato: “A”).

Interviene il Segretario comunale chiedendo al Presidente se in aula vi sia il responsabile che ha dato il parere tecnico il Presidente risponde di no, il segretario prende atto nel verbale dell'assenza del Geom. Di Malta;

Mannino prima di passare alla votazione dell'emendamento chiede al segretario comunale se sia fattibile ritenere nulle le istanze presentate nel corso degli anni e rifarle presentare ex novo.

Il Segretario Cunsolo ribadisce che la domanda va posta al responsabile che ha dato il parere tecnico e che può dare assistenza solo per quello che riguarda il voto, dato che la domanda posta al segretario ha una valenza tecnica che disconosce e non può aiutarlo e che comunque quesiti del genere vanno richiesti prima e l'unica soluzione sarebbe chiedere la sospensione del punto per approfondire la questione.

Interviene il Sindaco affermando che l'atteggiamento del consigliere Mannino sia solo ostruzionismo e ribadisce che le domande di concessione dei loculi dovranno necessariamente essere presentate ex novo.

Mannino chiede che quanto detto dal sindaco venga messo a verbale.

Il Sindaco chiede la parola e ribadisce nuovamente a chiarimento che nel progetto del cimitero che è stato appaltato non esistono cappelle gentilizie ma solo loculi cimiteriali che sono già precostruiti non occorre nessuna licenza edilizia nessun progetto.

Mannino ricorda al Sindaco che il vecchio regolamento del 2017 composto da molti più articoli disciplinava anche le vecchie istanze.

Il Sindaco riafferma che quello era un vecchio progetto i soldi che il comune doveva incamerare dalle concessioni dovevano servire per la costruzione dei loculi mentre ora i loculi vengono pagati dal ministero sono batterie già pronte.

Il Presidente constatato che nessuno altro consigliere chiede di intervenire mette ai voti la proposta di emendamento;

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 09;

Voti a favore n.03; (Mannino, Fragapane Elisa e Mercurio):

Voti contrari n.06;

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di **NON** approvare l'emendamento proposto dal consigliere Mannino.

Il Presidente constatato che nessuno altro consigliere chiede di intervenire mette ai voti la proposta iscritta all'o.d.g.;

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti 09;

Voti a favore n.6;

Voti astenuti n. 3: (Mannino, Fragapane Elisa e Mercurio);

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore VI - Geom. Di Malta Giuseppe, che si allega al presente provvedimento - allegato "B" ad oggetto: "**Approvazione nuovo regolamento si polizia mortuaria**".



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SI POLIZIA MORTUARIA

Premesso che questo Comune nel passato, si era dotato di un regolamento di polizia mortuaria che, oramai, risulta superato dalle norme, nel frattempo, intervenute in materia;

Che pertanto, si rende necessario procedere all'adeguamento e aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Ciò premesso:

Visto il Nuovo Regolamento Comunale di polizia mortuaria, composto da n. 56 articoli, che in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo unico delle Leggi Sanitarie di cui al regio decreto n. 1265 del 27.07.1934 e ss.mm.ii. nonché al DPR 10.09.1990 n. 285, ha il fine di regolamentare i comportamenti diretti e indiretti dei cittadini e della pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria ed annessi, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, inumazione e tumulazione, ovvero, in genere, su tutte le varie attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle salme;

Visti:

- La legge 142/90, così come recepita in Sicilia con la L.R. 48/91;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- la D.S. n. 01/2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di adottare per quanto in narrativa, formale provvedimento di deliberazione di: **“Approvazione Nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria”** composto da n. 56 articoli allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

Prendere atto che la presente proposta non è soggetta, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 142/90, al parere di regolarità contabile in quanto costituisce atto che non comporta impegno di spesa;

Dare atto che il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile;

Il Responsabile del Settore VI
Georg Di Malta Giuseppe


Oggetto: Approvazione nuovo regolamento si polizia mortuaria

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lampedusa 02/03/2022

Il Responsabile del Settore VI
Geom. Di Malta Giuseppe



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera Consiliare n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - Oggetto	4
ARTICOLO 2 - Competenze	4
ARTICOLO 3 - Responsabilità	4
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico	4
CAPO II - FERETRI	5
ARTICOLO 5 - Deposizione della salma nel feretro	5
ARTICOLO 6 - Verifica e chiusura dei feretri	5
ARTICOLO 7 - Feretri per tumulazione, cremazione e trasporti	5
ARTICOLO 8 - Piastrina di riconoscimento	6
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI	6
ARTICOLO 9 - Modalità del trasporto	6
ARTICOLO 10 - Esercizio del servizio dei trasporti funebri	6
ARTICOLO 11 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione	6
ARTICOLO 12 - Trasporti all'estero o dall'estero	7
ARTICOLO 13 - Trasporti di ceneri e resti ossei	7
TITOLO II - CIMITERO	7
CAPO I - CIMITERO	7
ARTICOLO 14 - Cimitero Comunale	7
ARTICOLO 15 - Disposizioni generali - Vigilanza	7
ARTICOLO 16 - Ammissione nel cimitero	8
CAPO II - SEPOLTURE	8
ARTICOLO 17 - Tumulazione	8
ARTICOLO 18 - Cremazioni	8
ARTICOLO 20 - Traslazioni	9
ARTICOLO 21 - Legittimazione per le istanze	9
ARTICOLO 22 - Disponibilità dei materiali	9
CAPO III - POLIZIA DEI CIMITERO	10
ARTICOLO 23 - Orario	10
ARTICOLO 24 - Disciplina dell'ingresso	10
ARTICOLO 25 - Divieti speciali	10
ARTICOLO 26 - Riti funebri	11
ARTICOLO 27 - Fiori e piante ornamentali	11
ARTICOLO 28 - Materiali ornamentali	11
ARTICOLO 29 - Illuminazione votiva	11

TITOLO III - CONCESSIONI	12
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	12
ARTICOLO 30 - Sepulture private	12
ARTICOLO 31 - Cappelle gentilizie	12
ARTICOLO 32 - Norme generali di concessione dei loculi	12
ARTICOLO 33 - Durata delle concessioni	13
ARTICOLO 34 - Uso delle sepolture private	13
ARTICOLO 35 - Nuove opere e Manutenzione	14
ARTICOLO 36 - Costruzione delle opere - Termini	14
CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	15
ARTICOLO 37 - Revoca	15
ARTICOLO 38 - Decadenza	15
ARTICOLO 39 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	16
ARTICOLO 40 - Estinzioni	16
CAPO III - CREMAZIONE	16
ARTICOLO 41 - Conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria	16
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	17
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	17
ARTICOLO 42 - Accesso al cimitero	17
ARTICOLO 43 - Responsabilità	17
ARTICOLO 44 - Recinzione aree – Materiali di scavo	17
ARTICOLO 45 - Introduzione e deposito di materiali	18
ARTICOLO 46 - Orario di lavoro	18
ARTICOLO 47 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	18
ARTICOLO 48 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	18
CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	19
ARTICOLO 49 - Funzioni – Licenza	19
ARTICOLO 50 - Divieti	19
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	19
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	19
ARTICOLO 51 - Mappa	19
ARTICOLO 52 - Annotazioni in mappa	19
CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	20
ARTICOLO 53 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	20
ARTICOLO 54 - Cautele	20
ARTICOLO 55 - Sanzioni	20
ARTICOLO 56 - Deposito e trasmissione	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

- (1) Il presente Regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, n. 19 e della legge n. 130 del 2001.
- (2) Oggetto del Regolamento è il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, nell'ambito del territorio comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, non espressamente attribuite ad altri organi o enti.

ARTICOLO 2 - Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Lampedusa e Linosa sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune.
- (2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune di Lampedusa e Linosa che si avvale, per i profili igienico – sanitari, dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) competente territorialmente. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse al cimitero sono indicativamente individuate: nell'unità stato civile e servizi cimiteriali, l'ufficio che provvede agli adempimenti amministrativi in materia di permessi di seppellimento, assegnazione loculi e gestione custodia, nell'ufficio contratti per la parte inerente i contratti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 3 - Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno del cimitero di Lampedusa e Linosa siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi o strumenti posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile o dal Codice Penale se il fatto costituisce reato.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lampedusa e Linosa sono tenuti a disposizione del pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle Concessioni Cimiteriali;
 - d) ogni altro atto e documento il cui contenuto è ritenuto opportuno che venga portato a conoscenza degli interessati o del pubblico in genere;
 - e) copia delle Mappe Cimiteriali.

CAPO II - FERETRI

ARTICOLO 5 - Deposizione della salma nel feretro

- (1) A nessuna salma può essere data sepoltura se non chiusa in un feretro.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se la salma risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.P. detterà le necessarie prescrizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 6 - Verifica e chiusura dei feretri

- (1) All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'applicazione di quanto previsto dalle norme in tema di trasporto, sono verificate ed eseguite direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
- (2) Per addetti al trasporto si intendono le imprese pubbliche o private ed i loro dipendenti che svolgono attività funebre in possesso di apposita autorizzazione rilasciata da organo competente.
- (3) Gli addetti al trasporto devono altresì accertare la rispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura cui è destinato.

ARTICOLO 7 - Feretri per tumulazione, cremazione e trasporti.

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e precisamente:
 - a) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/1990 e s.m.i.
 - b) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, o per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la tipologia di sepoltura cui è destinato o la pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a). Per i trasferimenti da o per l'estero, si applicano anche le disposizioni contenute negli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990 e s.m.i.
 - c) cremazione:
 - la salma deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c) qualora il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso
 - la salma deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a), in ogni altro caso.
 - Per i cadaveri provenienti da Comuni ricompresi nell'ambito del territorio regionale, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990 e s.m.i., può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
- (2) I trasporti di salma di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a) precedente.

- (3) Se una salma già sepolto viene estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Se necessario il Responsabile del competente servizio di igiene pubblica della A.S.P., prescrive il rinnovo del feretro o il totale rivestimento con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti a seconda del tipo di sepoltura cui è destinata; se per il trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterne del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore - distributore.
- (6) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 8 - Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) La piastrina di materiale refrattario deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 9 - Modalità del trasporto

- (1) Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o della salma dal deposito di osservazione, il trasferimento del feretro al luogo dove si svolgono eventualmente le esequie e la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del rito civile o religioso, il trasferimento al luogo della sepoltura seguendo il percorso più breve.
- (2) Nessuna altra sosta può essere effettuata durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 10 - Esercizio del servizio dei trasporti funebri

- (1) L'esercizio del servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale è svolto da ditte esterne e i conseguenti costi sono a carico degli interessati.

ARTICOLO 11 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione.

- (1) Il trasporto delle salme in cimiteri di altri Comuni è autorizzato dal Responsabile dell'ufficio del Servizio di Stato Civile su domanda degli interessati.
- (2) Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione deve essere acquisito il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile, e dovranno essere allegati, a cura dell'incaricato al trasporto, il certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile e il Nulla Osta dell'A.S.P. competente.
- (3) Dell'autorizzazione al trasporto di salma rilasciata, è dato avviso al Sindaco del Comune ove viene trasferito per il seppellimento.

- (4) Per i morti di malattie infettive – diffusive, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del DPR 285/1990 e s.m.i.
- (5) Il trasporto della salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
- (6) Il trasporto dei cadaveri provenienti da altri comuni è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Stato Civile del Comune di provenienza.

ARTICOLO 12 - Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 e s.m.i. nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 e s.m.i. nei casi di morti di malattie infettive – diffusive.
- (2) Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 13 - Trasporti di ceneri e resti ossei

- (1) Il trasporto di resti ossei o ceneri da Comune a Comune oppure da o per uno Stato estero aderente alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, è autorizzato dal Sindaco o dalla locale Autorità competente.
- (2) Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato estero non aderente alla convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 e s.m.i.
- (3) Le misure precauzionali di natura igienica – sanitaria, dettate per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.
- (4) I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte o, se sconosciuti, data e luogo del rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

ARTICOLO 14 - Cimitero Comunale

- (1) Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, si provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunali.
- (2) Al Responsabile del Servizio Tecnico competono i provvedimenti relativi alla manutenzione e conservazione del cimitero di Lampedusa e Linosa; sono di competenza del Sindaco i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 15 - Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali e ossa umane e di ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990 e s.m.i. e quelle rilasciate dal Sindaco, sentita la locale competente A.S.P., qualora concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

- (2) La vigilanza ed il controllo sul funzionamento del cimitero spetta al Sindaco avvalendosi per i profili di natura igienico – sanitaria della A.S.P. territorialmente competente che a sua volta può proporre i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità del servizio.
- (3) Ogni operazione cimiteriale (*tumulazioni, traslazioni, estumulazioni di feretri, urne, cassette*) è eseguita da personale esterno sotto la vigilanza del personale comunale.

ARTICOLO 16 - Ammissione nel cimitero

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme mediante tumulazione senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:
- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi sepolti nel Comune un parente di 1° grado (padre, figlio, fratello, nonno, art. 74 c.c.)
 - I cadaveri delle persone che abbiano espresso, negli atti testamentari, o con dichiarazione olografa resa in vita dal “ de cuius “, controfirmata da due testimoni ed inviata al Comune prima della data del decesso, la volontà di essere sepolti nel territorio del Comune.
 - Le salme delle persone che nel corso della propria vita si sono distinte per particolari meriti. In tale fattispecie l'ammissione nel cimitero deve essere motivata con apposita relazione da parte degli uffici competenti ed approvata con delibera della Giunta Comunale.

CAPO II - SEPOLTURE

ARTICOLO 17 - Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, delle cassette di resti o delle urne cinerarie, effettuate in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990 e s.m.i. e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
- (4) In ogni avello non può essere tumulato che una salma, quello della persona menzionata nella concessione, previamente chiuso in doppia cassa, di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente art.9. E' consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni chiusi nelle apposite cassette di zinco o urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro, previo pagamento di apposita tariffa.
- (5) L'avello è ceduto senza lapide. All'installazione della eventuale lapide dovrà provvedere il concessionario o altra persona avente titolo, a sua cura e spese.
- (6) Nel cimitero, al fine di uniformare e rendere meno invasivo l'impatto dei loculi nell'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è fatto obbligo che le lapidi ornamentali siano in marmo bianco P o bianco Carrara.

ARTICOLO 18 - Cremazioni

- (1) La cremazione dei cadaveri e dei resti mortali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

- (2) La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazioni, di persone decedute dopo l'entrata in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è consentita con l'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazioni di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, su richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile.
- (3) Qualora l'estumulazione venga eseguita espressamente ai fini della cremazione, si può prescindere da quanto stabilito dall'art.86 commi 2 e 3 del DPR 285/1990 e s.m.i.
- (4) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.
- (5) Il Comune di Lampedusa e Linosa, ai fini della cremazione, si avvale degli impianti esistenti presso altri Comuni.

ARTICOLO 19 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- (1) Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai familiari interessati.
- (4) Le estumulazioni straordinarie sono ordinate dal Responsabile del Servizio di Stato Civile e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto, previo parere igienico sanitario del Responsabile del competente servizio A.S.P. o personale da lui delegato alla cui presenza l'estumulazione deve essere eseguita.
- (5) Il servizio e i costi delle estumulazioni sono a totale carico del richiedente.

ARTICOLO 20 - Traslazioni

- (1) La semplice traslazione di un feretro da un loculo ad un altro o di ceneri o resti ossei da un loculo ad un altro o da un loculo ad una celletta oppure da una celletta ad un loculo o ad un'altra celletta, effettuate nell'ambito dello stesso cimitero è a cura e spese degli interessati.
- (2) La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro, qualora richiesta, al solo scopo di avvicinare due defunti è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi e i parenti di primo grado ed è consentita solo se vi è la disponibilità di loculi. In via del tutto eccezionale, qualora si venga a determinare una grave carenza di loculi e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in loculi concessi per la tumulazione di altri ma non ancora posti in uso, in tal caso la traslazione avviene a cura e a spese del Comune.

ARTICOLO 21 - Legittimazione per le istanze

- (1) Le istanze aventi ad oggetto estumulazioni, raccolta dei resti o collocazione in ossario comune, traslazioni e rinnovo delle concessioni, quando è ammesso, possono essere presentate dalle persone legittimate cioè aventi titolo di disporre del feretro o dei resti e precisamente dal coniuge superstite del defunto, dai figli eventualmente insieme agli ascendenti o, in mancanza, dal parente più prossimo a norma di quanto previsto dal codice civile o dal convivente in caso di famiglia di fatto.
- (2) In assenza di quanto previsto al precedente comma, si provvede su ordine del Sindaco.

ARTICOLO 22 - Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere rimosse e smaltite a cura degli interessati. La sepoltura, conseguentemente, può venire nuovamente concessa.
- (2) Su richiesta degli aventi diritto il responsabile dell'U.T.C. può autorizzare il reimpiego di materiali o opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti o affini, purché i materiali o le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere lasciati a disposizione della famiglia, su richiesta effettuata prima della esecuzione dell'operazione di estumulazione.

CAPO III - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 23 - Orario

- (1) Le visite al cimitero di Lampedusa e Linosa sono disciplinate con provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 24 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Di norma nel cimitero si può entrare solo a piedi.
- (2) E' inoltre vietato l'ingresso:
 - agli animali, salvo si tratti di cani per l'accompagnamento di persone non vedenti;
 - alle persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
 - alle persone vestite in modo indecoroso rispetto al luogo;
 - a coloro che all'interno del cimitero intendono mendicare o svolgere attività di questua
 - ai minori degli anni 6 non accompagnati da adulti
- (3) Per motivi di salute o di età è consentito l'accesso al cimitero a mezzo degli appositi ausili (veicoli) necessari per la deambulazione.

ARTICOLO 25 - Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile o irriverente con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) cantare, parlare ad alta voce, tenere un contegno chiassoso.
 - b) entrare con veicoli di qualsiasi genere, salvo il caso di cui al comma 3 del precedente articolo.
 - c) introdurre oggetti irriverenti.
 - d) rimuovere dalle tombe altrui, e portare fuori dal cimitero senza autorizzazione, qualsiasi sia la ragione o il fine, fiori, ornamenti, piante, lapidi o parte di esse e comunque qualsiasi oggetto.
 - e) Gettare i rifiuti (fiori, contenitori, confezioni ecc...) fuori dagli appositi contenitori.
 - f) Danneggiare gli spazi verdi, le piantagioni, le lapidi o i muri.
 - g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie offrendo servizi o oggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi.
 - h) Fotografare o filmare i cortei e i riti funebri all'interno del cimitero, le sepolture in genere e le opere funerarie senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Stato Civile e il consenso dei familiari qualora la ripresa li coinvolga direttamente o non abbia un carattere "panoramico" tale da non rendere facilmente riconoscibili volti e nomi delle persone presenti e di quelle ivi sepolte.
 - i) Eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
 - k) Assistere da vicino alle operazioni di estumulazione da parte di persone estranee non accompagnate dai familiari del defunto o comunque non autorizzate dal Responsabile del Servizio di Stato Civile.
 - l) Qualsiasi attività di natura commerciale.

- (2) Chiunque tenesse, all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, potrà essere deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 26 - Riti funebri

- (1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad un'elevata partecipazione, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 27 - Fiori e piante ornamentali

- (1) I fiori freschi depositati sulle sepolture (loculi e tombe monumentali) devono essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti, non appena avvizziscono. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le stesse sepolture, il Responsabile del servizio Tecnico, disporrà perché vengano tolti o sradicati eventualmente a cura di personale del Comune.
- (2) Nel cimitero sarà disposta dal Responsabile del servizio Tecnico, nei periodi ritenuti opportuni, la falciatura ed eliminazione delle erbe.
- (3) Non è consentito in alcun modo porre piante vasi e fiori o altro alla base dei colombari in quanto recano intralcio alla collocazione delle scale per la fruibilità dei loculi posti nelle file superiori oltre a costituire impedimento per una corretta manutenzione e pulitura dei viali pedonali.

ARTICOLO 28 - Materiali ornamentali

- (1) Previa diffida a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, comunicata ai concessionari interessati o pubblicata all'albo del Comune per trenta giorni se gli interessati non sono conosciuti, dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere le suddette opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile del servizio Tecnico disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che per qualsiasi ragione non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi senza alcun preavviso.

ARTICOLO 29 - Illuminazione votiva

- (1) Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra, può essere dotato di una lampada votiva.
- (2) L'installazione va espressamente richiesta all'ufficio Tecnico che dispone affinché essa sia soddisfatta, comunicando tali istanze all'Ufficio competente e/o alla ditta che gestisce il servizio.
- (3) L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al Comune o al concessionario del servizio.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 30 - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private individuali è concesso l'uso di loculi costruiti dal Comune, dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.
- (2) Le concessioni dell'uso di aree, qualora disponibili, possono essere per:
 - a) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie)
- (3) Alle sepolture private oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni generali del DPR 285/1990 e s.m.i. stabilite per le estumulazioni a seconda della loro tipologia.
- (4) La concessione dell'uso della sepoltura privata è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile dell'U.T.C.
- (5) Il diritto d'uso di una sepoltura privata è oggetto di una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune. La concessione non viene fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Ogni concessione del diritto d'uso di sepoltura privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare nell'atto di concessione devono essere indicate: la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabile o realizzati, le generalità del concessionario (nel caso di enti, il legale rappresentante), le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per individuarle se trattasi di sepolture per collettività o famiglie, l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla concessione e le cause di decadenza.

ARTICOLO 31 - Cappelle gentilizie

- (1) Ai fini della realizzazione di una sepoltura privata per famiglia o collettività (cappella gentilizia), l'interessato deve presentare istanza di concessione dell'uso dell'area cimiteriale a ciò destinata. La concessione dell'area è fatta secondo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 33 del presente Regolamento.
- (2) A seguito della concessione dell'area, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Comunale specifico progetto relativo al manufatto che intende costruire e quindi munirsi delle eventuali autorizzazioni a costruire che la normativa in materia prevede.
- (3) Al termine dei lavori di costruzione, il concessionario dovrà attivarsi affinché l'Ufficio Tecnico Comunale e il competente servizio della A.S.P. accertino la rispondenza dell'opera al progetto a suo tempo presentato e il rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate nell'atto autorizzativo nonché la rispondenza dell'opera ai dei criteri di costruzione previsti dalla specifica normativa in materia. Solo a seguito dell'accertamento della regolarità dell'opera da parte della A.S.P. e dell'Ufficio Tecnico Comunale, la stessa potrà essere posta in uso.

ARTICOLO 32 - Norme generali di concessione dei loculi

- (1) Tutti i loculi costruiti nel cimitero del territorio vengono concessi in presenza di una salma da tumulare. In particolare:
 - a) è concesso solo in presenza di una salma da tumulare (decesso contestuale) con possibilità per il coniuge superstite o per il convivente (in caso di famiglia di fatto) di avere contestualmente in concessione anche l'uso del loculo adiacente, da riservare alla sua futura tumulazione, se ancora disponibile;
 - b) qualora il feretro di uno dei due coniugi si trova già in un cellario in cui non si dispone di loculi liberi sulla stessa fila orizzontale e/o verticale per il coniuge superstite, ai figli è data la facoltà se

- disponibile di ottenere alla morte dell'ultimo genitore un loculo laterale sulla stessa fila orizzontale e/o verticale per il feretro del primo genitore;
- c) Nel caso di ricongiungimento dei coniugi defunti da parte dei figli o eredi, l'assegnazione di sepolture disponibili avviene per ordine progressivo osservando, come criterio di priorità, la data ed il numero di presentazione della domanda di concessione, nella quale viene chiesta la contestuale cessazione anticipata ai sensi del successivo art. 33, punto (5) per la concessione già utilizzata per il coniuge defunto;
 - d) l'assegnazione dei loculi avviene secondo l'ordine numerico progressivo da sinistra a destra;
 - e) al fine di recuperare risorse da utilizzare anche per la realizzazione di nuovi loculi e/o interventi di miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza delle aree cimiteriali, è data facoltà, previo parere degli uffici competenti e su determinazione della Giunta Comunale, di assegnare un numero non superiore al 50% dei loculi disponibili anche in assenza di salma da tumulare. In tal caso, alle tariffe vigenti verrà applicata una maggiorazione del 20%.

ARTICOLO 33 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo 30 sono a tempo determinato. La durata è fissata in:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività di cui al comma 2 dell'art. 30 lett. a e b)
- (2) Chiunque intenda ottenere una concessione d'uso di loculi o cellette ossario o cappelle già realizzate dal Comune o aree per realizzare sepolture private, deve presentare istanza in bollo all'ufficio competente. La conclusione del contratto di concessione d'uso di una delle sepolture di cui sopra, avverrà mediante la redazione di scrittura privata in duplice copia e in regola con gli obblighi di legge in tema di imposta in bollo, soggetta a registrazione solo nei casi previsti dalla normativa vigente, non appena sarà pervenuta all'ufficio competente attestazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta da parte del concessionario richiedente. In caso di registrazione del contratto, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.
- (3) Allo scadere delle concessioni cimiteriali, è consentito, il rinnovo delle stesse cioè un prolungamento della loro durata e precisamente: per le sepolture di cui alla lettera a) del precedente comma per un periodo di altri 99 anni; Il prezzo per la nuova concessione è adeguato alle tariffe vigenti al momento del rinnovo. La concessione non può essere rinnovata più di una volta.
- (4) Il concessionario che, non avendo mai utilizzato un loculo o altro tipo di sepoltura privata di cui alla lettera a) del presente articolo, ed intende per qualsiasi motivo sostituirlo con altro, potrà richiedere la cessazione anticipata della relativa concessione. All'atto della nuova concessione si applica la tariffa vigente, rimborsando al concessionario il canone pagato all'atto della vecchia concessione decurtato di una somma calcolata in base agli anni che intercorrono dalla vecchia alla nuova concessione, cioè gli anni in cui ha comunque avuto la disponibilità del suddetto manufatto.
- (5) La procedura di cui al precedente punto (4) si applica anche nel caso di ricongiungimento del coniuge superstite con cessazione anticipata del contratto per il coniuge defunto e nuova concessione.
- (6) E' altresì consentita la cessazione anticipata di una concessione cimiteriale relativa a un manufatto o area o loculo, mai utilizzati, mediante semplice restituzione al Comune, senza che vi sia la richiesta di concessione di altro tipo di sepoltura. In tal caso il concessionario richiedente la cessazione anticipata della concessione avrà diritto al rimborso della somma calcolata considerando quanto versato all'epoca della stipula del relativo contratto decurtata della somma corrispondente a quanto comunque dovuto per gli anni in cui ha mantenuto la disponibilità dell'uso della suddetta sepoltura.

ARTICOLO 34 - Uso delle sepolture private

- (1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o delle persone facenti parte dell'ente concessionario, fino al completamento della capienza della sepoltura, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado.

- (3) Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini nonché per i conviventi, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o avente titolo, con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio di polizia mortuaria.
- (5) L'eventuale condizione di particolare benemerita di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va dichiarata dal concessionario del sepolcro stesso o avente titolo con una dichiarazione da presentare all'ufficio competente, possibilmente in tempi anteriori al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura che comunque potrà avvenire solo con l'assenso del concessionario o suo avente titolo.
- (6) Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone non legate al concessionario da uno dei casi previsti ai commi precedenti.
- (7) Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile o cedibile a terzi.
- (8) Il concessionario non acquista diritti al mantenimento delle distanze o in merito allo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune in qualsiasi momento, per esigenze del cimitero, può modificare o impiegare.
- (9) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel comune per essere state ospitate in case di riposo.

ARTICOLO 35 - Nuove opere e Manutenzione

- (1) La realizzazione di nuove opere necessarie alla sepoltura e manutenzione delle sepolture private già esistenti spetta al concessionario o gli aventi titolo, per tutta la durata delle relative concessioni per le parti da lui costruite o installate. S'intende disciplinare con il seguente articolo ogni intervento di nuova installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di mantenere in uno stato decoroso la sepoltura, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, igiene o sicurezza.
- (2) Qualora fosse necessario nei casi di manutenzione straordinaria procedere alla sostituzione dei rivestimenti marmorei, ricorre l'obbligo di impiegare identico materiale. Qualora il materiale in precedenza impiegato non risulti congruo né idoneo per caratteristiche, tipologia o colore, a quanto disciplinato dal presente regolamento, si dovrà ricorrere alla sostituzione.
- (3) Nel caso in cui le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano ordinate dal Responsabile del Servizio Tecnico e il concessionario o le altre persone aventi titolo non provvedano ad eseguirle nel termine fissato, previa diffida, il Responsabile del Servizio Tecnico provvede per la loro esecuzione con spese a carico dei concessionari o aventi titolo resisi inadempienti. Tale procedimento viene adottato nei casi di opere realizzate in contrasto con quanto prescritto dal seguente regolamento o a quanto preventivamente autorizzato o in assenza delle dovute autorizzazioni.

ARTICOLO 36 - Costruzione delle opere - Termini

- (1) Le concessioni dell'uso di aree per la costruzione di sepolture private di cui al comma 2 dell'articolo 30 e precisamente di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie), impegnano il concessionario alla presentazione all'ufficio competente del progetto e al compimento di ogni altro atto necessario ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione dell'opera. Nel progetto deve essere specificato il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro. La presentazione del progetto e dell'altra documentazione nonché l'esecuzione dell'opera deve avvenire entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

- (3) Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico lo ritenga opportuno, su motivata richiesta degli interessati, potrà concedere una proroga di 6 mesi ai termini di cui al comma 1.
- (4) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (6) Qualsiasi variazione al progetto presentato e approvato, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale su parere favorevole del servizio competente dell' A.S.P..
- (7) Nell'atto autorizzatorio potranno essere dettate particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione dell'opera e al termine di ultimazione dei lavori.
- (8) Al termine dei lavori di costruzione e prima che la sepoltura venga posta in uso, il concessionario deve richiedere per il tramite dell'ufficio tecnico comunale la visita ispettiva del competente servizio della A.S.P. nonché dell'ufficio tecnico comunale stesso, al fine di accertare la conformità del progetto all'opera eseguita nonché il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia o appositamente dettate dagli uffici competenti in sede di autorizzazione a costruire.
- (9) I concessionari di sepolture private oggetto del presente articolo, hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari e qualora si tratti di arcate di loculi, dovranno conformarsi a quanto disposto ai precedenti articoli.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 37 - Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle salme e dei resti dalle vecchie sepolture a quelle nuove.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà informare direttamente il concessionario, se noto, altrimenti mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo del Comune per 60 giorni, da affiggere almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per le traslazioni delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 38 - Decadenza

- (1) La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso dalla estumulazione.
 - b) Quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione.
 - c) In caso di violazione del diritto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento.
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

- (2) La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo del Comune e direttamente alla sepoltura nel cimitero, per 30 giorni consecutivi. Conseguentemente alla pronuncia di decadenza dalla concessione, le spese per la traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sono a carico del Comune.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco sulla base dell'accertamento dei presupposti da parte del Responsabile del servizio Tecnico e mediante lo stesso può essere disposta la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico.
- (5) Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 39 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Stato Civile disporrà la traslazione delle salme, dei resti a seconda del caso che ricorre.
- (2) Successivamente il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle medesime, restando i materiali e le opere comunque nella piena disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario o terzi.

ARTICOLO 40 - Estinzioni

- (1) Le concessioni, se non rinnovate, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'articolo 98 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
- (2) Le concessioni si estinguono inoltre all'atto dell'apertura del loculo, al termine del periodo di rotazione, al fine di recuperare i resti ed eventualmente di tumulare i resti nel medesimo loculo unitamente ad una salma.
- (3) In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato apposito avviso all'albo del comune e collocato analogo cartello-avviso direttamente sulla sepoltura entrambi per 30 giorni consecutivi.
- (4) Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e delle opere.

CAPO III - CREMAZIONE

ARTICOLO 41 - Conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria

- (1) In mancanza o in carenza normativa in merito alla eventuale volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri esse saranno conservate nel cimitero in sepolture private date in concessione o tombe di famiglia
- (2) L'urna, sigillata e conservata in modo da garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, per espressa disposizione del medesimo, potrà altrimenti essere affidata ad una determinata persona indicata dal defunto stesso o chi per lui nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.
- (3) Le ceneri, affidate con apposito atto del Responsabile del Servizio di Stato Civile alla persona indicata dal defunto o secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, non disperse né conservate nel cimitero, devono essere conservate in un luogo privato (abitazione anche non principale)

dell'affidatario stesso, in condizioni atte a garantire la sicurezza delle medesime da qualsiasi forma di profanazione e per ragioni igienico – sanitarie, dovranno essere collocate in un luogo “stabile”, decoroso, non essere spostate, essere sempre sigillate e dovrà essere cura dell'affidatario adottare qualsiasi precauzione necessaria ed idonea a garantirne la conservazione. A tal fine l'urna dovrà essere conservata all'interno di una teca o di un manufatto a ciò esclusivamente destinato (esempio: mobile o nicchia muniti di un sistema di chiusura stabile quale un'inferriata o grata o sportelli o ante dotati di sistema di chiusura a chiave)

- (4) Qualora venga meno la disponibilità o volontà dell'affidatario a conservare le ceneri, compreso il caso che si verifichi il suo decesso e i di lui eredi non intendano provvedere alla conservazione delle suddette ceneri, queste saranno conservate dal Comune in apposito loculo appositamente individuato.
- (5) Qualora l'affidatario dell'urna trasferisca le ceneri in altro luogo all'interno del Comune, deve darne avviso all'ufficio di Stato Civile. Se il trasferimento avviene in altro Comune ed è conseguente alla variazione di residenza dell'affidatario, questi dovrà immediatamente richiedere un nuovo atto autorizzatorio avente ad oggetto l'affidamento dell'urna, all'ufficio competente del Comune ove si è trasferito.
- (6) L'affidatario di urna cineraria è assoggettato, sin dal momento in cui avviene nelle sue mani la consegna dell'urna, alla vigilanza del personale competente del Comune o della A.S.P. territorialmente competente ai quali deve garantire e consentire in qualsiasi momento visite ispettive nel luogo di conservazione dell'urna stessa. Qualora le condizioni o prescrizioni dettate all'affidatario riguardo alla conservazione dell'urna non siano rispettate ciò comporterà l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 59.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 42 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzione, restauri, riparazioni, manutenzioni non riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.
- (2) Per lavori di riparazione, pulizia di lapidi, monumenti ecc.. di piccola entità è sufficiente darne avviso al Responsabile del servizio di Tecnico Comunale.
- (3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e comunque attività censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 43 - Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 44 - Recinzione aree – Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di cappelle gentilizie l'impresa esecutrice, in assenza di diversa disposizione da parte del responsabile dell'U.T.C., deve provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata e che è stata assegnata, per evitare eventuali danni a cose o persone.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del servizio Tecnico.

- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al di fuori del cimitero, nelle discariche autorizzate o in luoghi a disposizione dell'impresa stessa evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso al termine dei lavori giornalieri, l'impresa deve ripulire, per quanto possibile, l'area interessata e quelle adiacenti e ripristinare opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 45 - Introduzione e deposito di materiali

- (1) Per l'esecuzione delle opere è permesso alle imprese utilizzare nel cimitero, per quanto possibile, veicoli necessari a tale scopo e per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non arrecare danni alle opere esistenti né al terreno in genere.
- (2) Lo sgrossamento dei materiali deve essere eseguito fuori dal cimitero.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali depositati, in altri spazi del cimitero.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra ecc...

ARTICOLO 46 - Orario di lavoro

- (1) E' vietato eseguire i lavori nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da comunicare al Responsabile del Servizio Tecnico e al custode.

ARTICOLO 47 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) In occasione della Commemorazione dei defunti, il Sindaco può limitare l'introduzione e la posa in opera nel cimitero di materiali.
- (2) Le imprese devono sospendere i lavori in tale giornata e provvedere per tempo, in vista di essa, alla sistemazione dei materiali e delle aree nonché alla loro messa in sicurezza.

ARTICOLO 48 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- (1) Il personale del cimitero di Lampedusa e Linosa sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- (2) Il personale del cimitero è altresì tenuto:
- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza
- (3) Al suddetto personale è vietato:
- eseguire all'interno del cimitero qualsiasi attività per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro e anche al di fuori di esso
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il cimitero.
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti sopra esposti, nonché delle altre norme contenute nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero deve sottoporsi alle misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta, secondo le normative vigenti.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 49 - Funzioni – Licenza

- (1) Le imprese di onoranze funebri, su mandato dei familiari dei defunti, possono eseguire le seguenti prestazioni:
- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso uffici comunali che presso parrocchie ed enti di culto.
 - fornire i feretri e i relativi accessori
 - effettuare il trasporto delle salme nel Comune o da e per altri comuni
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, devono altresì essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 50 - Divieti

- (1) Nell'esercizio dell'attività funebre e nello svolgimento dei trasporti funebri, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:
- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
 - Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
 - Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altri motivi privati.
 - Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
- (2) In caso di violazione delle norme del presente articolo, il Sindaco può disporre a carico dell'impresa di onoranze funebri, la sospensione dall'esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un tempo determinato nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 55, salvo che la violazione abbia rilevanza penale. In relazione alla gravità del fatto, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 51 - Mappa

- (1) Presso l'U.T.C. e/o di Stato Civile sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento costante delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- (2) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero e il nome del defunto.

ARTICOLO 52 - Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa contiene almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- gli estremi dell'atto di concessione.

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle cessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Sindaco con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere applicazione il giorno di entrata in vigore del presente. Per eventuali disposizioni non previste espressamente dal presente Regolamento si rimanda a quello Nazionale (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.)

ARTICOLO 54 - Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, cremazioni, estumulazioni, traslazioni....) od una concessione (loculi, cellette, aree...) si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione si considererà e sarà estranea alle azioni che ne conseguiranno.
- (3) L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sarà raggiunto un accordo tra le parti o sia passata in giudicato un'eventuale sentenza dell'autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 55 - Sanzioni

- (1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 250,00 e non superiore ad € 9.300,00, fissata dal Responsabile del Servizio di competenza in relazione alla gravità della violazione e secondo i principali generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 56 - Deposito e trasmissione

- (1) Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa diversamente dal precedente e debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni antecedenti con esso contrastanti.
- (2) Copia del presente Regolamento, sarà a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico e della Segreteria del Comune di Lampedusa e Linosa perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- (3) Una copia del presente Regolamento sarà inoltre inviata all'A.S.P.- Servizio Igiene Pubblica di competenza.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Prov. di AGRIGENTO - UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. N. 3813
RICEVUTA IL 17/03/2022

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di Revisione Economico Finanziario

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: approvazione nuovo regolamento Polizia Mortuaria-trasmesso con nota prot.3889 del 17/03/2022.

Con la presente il Collegio restituisce la proposta di deliberazione in oggetto in quanto non di competenza dello stesso così come disposto dall'art. 239 del Tuel e dall'art 67 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

Lampedusa li, 17/03/2022

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Cognata

Dott. Pino Raia

Pino Raia

Dott. Aldo Siragusa

Aldo Siragusa


Oggetto: Approvazione nuovo regolamento si polizia mortuaria.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Vice Presidente
Angelina Di Malta



Il Consigliere Anziano
Teresa Giammona



Il Segretario Generale
Dott. Carmelo Cunsolo
in videoconferenza

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale
